DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017 541/2017/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2016, CONSEGUENTI ALLA VERIFICA ISPETTIVA PRESSO 2I RETE GAS, SVOLTA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ VIS 53/11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS:
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG)

- 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 626/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 626/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture dell'Autorità dell'1 settembre 2015 (prot. Autorità 25302) (di seguito: comunicazione dell'1 settembre 2015), del 20 aprile 2017 (prot. Autorità 15125) (di seguito: comunicazione del 20 aprile 2017) e del 25 maggio 2017 (prot. Autorità 18698);
- le comunicazioni di 2i Rete Gas S.p.a. del 10 maggio 2017 (prot. Autorità 16912) (di seguito: comunicazione del 10 maggio 2017) e del 14 giugno 2017 (prot. Autorità 20556) (di seguito: comunicazione del 14 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 626/2016/R/GAS sono stati indicati i criteri per la rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per la società 2i Rete Gas S.p.a., conseguenti alla verifica ispettiva svolta presso la medesima società ai sensi della deliberazione VIS 53/11;
- in particolare, il punto 1 della deliberazione 626/2016/R/GAS ha previsto che con successivo provvedimento vengano rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi distribuzione e misura del gas sulla base dei seguenti criteri, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3 della medesima deliberazione 626/2016/R/GAS:
 - per le 95 località riportate nella Tabella 1 allegata alla medesima deliberazione, con riferimento alle quali è stata prodotta fonte contabile obbligatoria approvata nell'anno 2013, è prevista la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2013 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2014;
 - per le 18 località riportate nella Tabella 2 allegata alla medesima deliberazione, con riferimento alle quali è stata prodotta fonte contabile obbligatoria approvata nell'anno 2015, è prevista la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2015 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2016;

- per le 11 località riportate nella Tabella 3 allegata alla medesima deliberazione, con riferimento alle quali non è stata prodotta fonte contabile obbligatoria, è prevista la determinazione d'ufficio del valore dei cespiti a partire dall'anno tariffe 2009;
- a partire dall'anno tariffe 2014, la titolarità della gestione nella località 6858-LAGONEGRO (PZ), riportata nella Tabella 3 allegata alla deliberazione 626/2016/R/GAS, è passata dalla società 2i Rete Gas S.p.a. alla società A.M.G. S.c.p.a.;
- la località 5889-RIPOSTO (CT), riportata nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 626/2016/R/GAS, nell'anno 2009 si è separata dando vita alle due nuove località 8636-RIPOSTO (CT) e 8637-MASCALI;
- il punto 2 della deliberazione 626/2016/R/GAS ha previsto che la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dalla società 2i Rete Gas S.p.a. sia condizionata alla presentazione delle istanze di rettifica dei dati tariffari al fine di conciliare tali dati con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, entro un termine fissato dal Direttore della Direzione Infrastrutture anche in deroga alle scadenze previste dal comma 4.1 della RTDG, che definisce le finestre temporali per la presentazione delle richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi;
- il punto 3 della deliberazione 626/2016/R/GAS ha riconosciuto alla società 2i Rete Gas S.p.a., in alternativa alla determinazione d'ufficio del valore dei cespiti, la facoltà di richiedere, con riferimento alle singole località, il riconoscimento dei soli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore di rete, per i quali risultino disponibili le relative fonti contabili obbligatorie, stralciando gli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni per i periodi con riferimento ai quali i medesimi incrementi non siano supportati dalle fonti contabili obbligatorie;
- il punto 4 della deliberazione 626/2016/R/GAS, infine, ha riconosciuto alla società 2i Rete Gas S.p.a. la facoltà di presentare un piano di restituzione degli importi oggetto di rettifica, escludendo peraltro l'applicazione degli interessi sulle rettifiche dei riconoscimenti tariffari;
- in particolare, come evidenziato nella parte di motivazione della medesima deliberazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno riconoscere alla società la facoltà di presentare un piano di rateizzazione con tempistiche coerenti con la durata dell'istruttoria.

CONSIDERATO CHE:

• con comunicazione del 20 aprile 2017, la Direzione Infrastrutture ha illustrato alla società 2i Rete Gas S.p.a. le modalità operative relative alla presentazione delle istanze di rettifica di dati tariffari, all'eventuale richiesta di stralcio degli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni e alla presentazione del piano di restituzione degli importi oggetto di rettifica, sulla base di quanto previsto rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 della deliberazione 626/2016/R/GAS;

- con comunicazione del 10 maggio 2017, la società 2i Rete Gas S.p.a. ha presentato istanza di rettifica di dati tariffari con riferimento a 19 località e richiesta di stralcio degli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni con riferimento a 3 località, 2284-CENGIO (SV), 2250-ROCCAVIGNALE (SV) e 6389-MIOGLIA (SV);
- con comunicazione a mezzo cruscotto informatico del 31 maggio 2017 la Direzione Infrastrutture ha comunicato alla società 2i Rete Gas S.p.a. le modalità e le tempistiche previste per la riapertura del sistema di raccolta dati;
- la società 2i Rete Gas S.p.a. ha provveduto entro i termini stabiliti ad apportare le modifiche/integrazioni nel sistema di raccolta dati.

CONSIDERATO CHE:

- nella comunicazione dell'1 settembre 2015, con la quale la Direzione Infrastrutture ha individuato l'elenco delle località con riferimento alle quali la documentazione trasmessa è stata valutata riconducibile a fonte contabile obbligatoria e l'elenco delle località con riferimento alle quali la documentazione trasmessa non è stata giudicata idonea a supportare i dati di investimento dichiarati ai fini tariffari, è stato evidenziato che in relazione alle località di 3836-GRUMENTO NOVA (PZ), 5493-PATERNOPOLI (AV), 5889-RIPOSTO (CT), 7598-BAGNOLI IRPINO (AV) e 7599-BAGNOLI IRPINO (AV) gli investimenti del Comune comprendono anche il contributo di allacciamento al metanodotto;
- dall'analisi della richiesta di modifica/integrazione dati tariffari trasmessa con la
 comunicazione del 10 maggio 2017 non risulterebbe che la società 2i Rete Gas
 S.p.a. abbia presentato istanza di rettifica di dati patrimoniali per lo stralcio del
 contributo di allacciamento al metanodotto per le cinque località di cui al
 precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

• con comunicazione del 14 giugno 2017 la società 2i Rete Gas S.p.a. ha presentato, ai sensi di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 626/2016/R/GAS, una proposta in relazione ai criteri per la definizione del piano di restituzione degli importi oggetto di rettifica tariffaria, richiedendo che la restituzione di tali importi, senza applicazione di interessi, venga frazionata in cinque quote di pari importo per ciascuna delle annualità a partire dal 2018, con tempistiche coerenti con la durata dell'istruttoria.

RITENUTO OPPORTUNO:

• in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 626/2016/R/GAS, procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2016 per la società 2i Rete Gas S.p.a., fatto salvo quanto previsto al successivo alinea:

- per le località riportate nella Tabella 1 allegata alla medesima deliberazione, con riferimento alle quali è stata prodotta fonte contabile obbligatoria approvata nell'anno 2013, prevedendo la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2013 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2014;
- per le località riportate nella Tabella 2, allegata alla medesima deliberazione, con riferimento alle quali è stata prodotta fonte contabile approvata nell'anno 2015, prevedendo la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2015 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2016;
- per le località riportate nella Tabella 3 allegata alla medesima deliberazione, con riferimento alle quali non è stata prodotta fonte contabile obbligatoria, prevedendo la determinazione d'ufficio del valore dei cespiti a partire dall'anno tariffe 2009 e fino a che tali situazioni non vengano sanate;
- prevedere che con successivo provvedimento si proceda alla eventuale rideterminazione su base puntuale delle tariffe di riferimento per le seguenti località, con riferimento alle quali è stato riscontrato che gli investimenti del Comune comprendono anche il contributo di allacciamento al metanodotto:
 - 5889-RIPOSTO, riportata nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 626/2016/R/GAS, per gli anni dal 2014 al 2016;
 - 3836-GRUMENTO NOVA (PZ), 5493-PATERNOPOLI (AV), 7598-BAGNOLI IRPINO (AV) e 7599-BAGNOLI IRPINO (AV), riportate nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 626/2016/R/GAS, per l'anno 2016;
- ai fini delle rideterminazioni tariffarie di cui ai precedenti alinea, accettare:
 - le richieste di rettifica di dati tariffari presentate dalla società 2i Rete Gas S.p.a. con la comunicazione del 20 maggio 2017, con decorrenza dall'anno tariffario in cui si è proceduto alla valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa;
 - la richiesta di stralcio degli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni con riferimento alle località 2284-CENGIO (SV), 2250-ROCCAVIGNALE (SV) e 6389-MIOGLIA (SV), presentata con la medesima comunicazione del 20 maggio 2017;
- accogliere la proposta della società 2i Rete Gas S.p.a., trasmessa con comunicazione del 14 giugno 2017, di prevedere che la restituzione degli importi oggetto di rettifica tariffaria, senza applicazione di interessi, venga frazionata in cinque quote di pari importo per ciascuna delle annualità a partire dal 2018, risultando tali tempistiche coerenti con la durata dell'istruttoria, come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 626/2016/R/GAS;
- su queste basi, prevedere che l'impresa 2i Rete Gas S.p.a. entro il 30 settembre 2017 presenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa)

un piano dettagliato di restituzione degli importi oggetto di rettifica tariffaria ai sensi della presente deliberazione, senza applicazione di interessi, che può prevedere un frazionamento in quote annuali di pari importo, di valore non inferiore a un quinto degli importi complessivamente dovuti, la cui prima annualità è esigibile nel 2018

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016

- 1.1 Sono rideterminati i valori delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
 - per l'anno 2009, come riportati nella <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2010, come riportati nella <u>Tabella 2</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2011, come riportati nella <u>Tabella 3</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2012, come riportati nella <u>Tabella 4</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2013, come riportati nella <u>Tabella 5</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2014, come riportati nella <u>Tabella 6</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2015, come riportati nella <u>Tabella 7</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2016, come riportati nella <u>Tabella 8</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Piano di restituzione degli importi oggetto di rettifica tariffaria, ai sensi del punto 4 della deliberazione 626/2016/R/GAS

2.1 L'impresa 2i Rete Gas S.p.a. entro il 30 settembre 2017 presenta alla Cassa un piano dettagliato di restituzione degli importi oggetto di rettifica tariffaria ai sensi della presente deliberazione, senza applicazione di interessi, che può prevedere un frazionamento in quote annuali di pari importo, di valore non inferiore a un quinto degli importi complessivamente dovuti, la cui prima annualità è esigibile nel 2018.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e alle società 2i Rete Gas S.p.a. e A.M.G. S.c.p.a.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni